



CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI POTENZA

UFFICIO REGISTRO IMPRESE

ATTIVITA' REGOLAMENTATE

ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE

Guida a cura dell'Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio di Potenza

www.pz.camcom.it

DEFINIZIONE DI AUTORIPARAZIONE

Per autoriparazione si intende l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e cose.

Rientrano nell'attività di "autoriparazione":

- tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente dei veicoli (o complessi di veicoli) a motore¹;
- installazione sui veicoli (o complessi di veicoli) a motore di impianti e componenti fissi;
- riparazione pneumatici, anche se svolta da impresa diversa da quella che effettua lo smontaggio e il rimontaggio.

Non rientrano, invece, nell'attività di "autoriparazione":

- lavaggio dei veicoli, rifornimento di carburante, sostituzione filtro aria e filtro olio, sostituzione olio lubrificante e altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento ²(*);
- commercio esclusivo di veicoli ³;
- attività di costruzione di veicoli (seppure speciali) e di costruzione di carrozzerie;
- attività di riparazione di veicoli non adibiti al trasporto su strada di persone e cose;
- attività esercitata da particolari categorie di artigiani (es. carrozzieri battitori, riparatori di parabrezza) che svolgono il loro servizio in favore delle officine (senza alcun intervento nelle operazioni sul veicolo). Lo stesso principio vale per il carburatorista che non interviene nel servizio al cliente finale;
- rigenerazione di pneumatici (i pneumatici vengono completamente rigenerati e commercializzati previo controllo dei loro requisiti di sicurezza).
- Non rientra, altresì, nell'ambito della presente disciplina l'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività Agromeccanica⁴ provviste di officina.

1 Si ritiene assoggettabile alla Legge 122/1992 anche l'attività di "levabolle" o "tirabolle" (settore carrozzeria) – Riferimento alla nota MISE n.136457 del 12/08/2013 in risposta ad un **quesito posto dalla CCIAA di Potenza**.

2 Le attività di lavaggio dei veicoli, rifornimento carburante sostituzione filtri e liquidi devono in ogni caso essere svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti. Si precisa che le attività di autolavaggio di cui al codice ATECO 45.20.91 necessitano di autorizzazione allo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio. Nel caso in cui, invece, il tipo di servizio prevede l'impiego di vapore e non produce acque che vengono immesse nell'ambiente (attività di "Lavaggio Auto a Vapore") non si richiede l'autorizzazione, ma copia della licenza d'uso dei locali o relativa autodichiarazione di parte che locali adibiti sono a norma per l'esercizio dell'attività (rumore, vapori ecc.).

3 Le imprese che esercitano in prevalenza attività di commercio o noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto e tutte le altre imprese o enti che svolgano con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione per uso interno sono comunque soggette alla disciplina dell'autoriparazione.

4 Art. 5 del d. lgs 99/04: È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.

INIZIO DELL'ATTIVITA'

Le imprese sono tenute a presentare la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) all'ufficio del Registro delle Imprese, utilizzando il modello Scia/Autoriparatori⁵, con eventuali modelli di dichiarazione "antimafia" per i soggetti di cui all'art. 85 del Dlgs 159/2011, come allegati ai modelli già previsti per le denunce al Registro delle imprese.

La data di inizio dell'attività deve essere contestuale alle S.C.I.A.

Abolito l'obbligo di presentazione del certificato di idoneità fisica per l'autoriparazione

Il decreto legge n.5/2012 convertito con la legge n.35/2012 (art. 39) ha soppresso il possesso del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione e quindi l'obbligo di presentare il certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dall'ASL, previsto dalla legge n. 122/92 all'art. 7, comma 1, lett. c).

N.B. dal 12/9/2014 - INAPPLICABILITA' DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

In risposta all'interpello n. 954 - 364/2014 del 27/08/2014 proposto dalla Confederazione Italiana degli Esercenti Commerciali, la Direzione Centrale Normativa dell'**Agenzia delle Entrate**, settore Imposte Indirette-Ufficio Registro, ha chiarito definitivamente che le iscrizioni delle attività nel **Registro delle Imprese e nel REA**, "avendo funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti, senza essere requisito abilitante per il soggetto iscritto all'esercizio dell'attività", **non sono assoggettabili alla tassa sulle concessioni governative** per cui non è dovuto il pagamento della Tassa di Concessione Governativa di Euro 168,00.

Con riferimento alle TT.CC.GG. l'Agenzia delle Entrate, al fine di stabilire la natura abilitante o meno dell'iscrizione nel Registro Imprese delle attività "regolamentate", ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico di formulare un parere, in base al quale è stato chiarito che l'iscrizione nell'apposita sezione REA ha funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti senza abilitare il soggetto iscritto all'esercizio dell'attività. Per tali motivi l'**Agenzia delle Entrate ha conseguentemente stabilito l'inapplicabilità della Tassa di Concessione Governativa per l'iscrizione nel Registro Imprese delle attività "regolamentate" e ha confermato, altresì, per le medesime casistiche, l'esenzione dell'imposta di bollo.**

La S.C.I.A. di competenza delle Camere di Commercio si applica per l'avvio delle attività di commercio all'ingrosso, autoriparazione, facchinaggio, installazione di impianti, pulizia, agente di affari in mediazione, agente/rappresentante di commercio, spedizionieri.

Per tali tipi di attività, pertanto, non sarà più richiesto il pagamento della T.C.G. e dell'imposta di bollo.

CASI PARTICOLARI

Struttura interna di impresa non del settore

Se un'impresa non del settore di autoriparazioni si avvale di propria struttura interna per la manutenzione dei propri autoveicoli, deve iscriversi nel R.E.A. il responsabile tecnico che, con i propri requisiti professionali, abilita la medesima struttura tecnica interna. Per l'iscrizione occorre presentare l'intercalare P, per il responsabile tecnico, con il modello RT/Autoriparatori⁶.

Trasferimento dell'azienda

L'impresa che rileva una attività di autoriparazione già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda;
- conferimento di azienda
- fusione, scissione e incorporazione
- trasformazione eterogenea

presenta gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o nel R.e.a. allegando i modelli RT/Autoriparatori e la Dichiarazione Antimafia⁷.

Apertura di Unità locale

L'impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività è tenuta a presentare gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o R.e.a. allegando il modello Scia/Autoriparatori con la designazione del Responsabile Tecnico.

⁵ Pubblicato nella Sezione "Registro delle Imprese" del sito web camerale www.pz.camcom.it

⁶ Pubblicato nella Sezione "Registro delle Imprese" del sito web camerale www.pz.camcom.it

⁷ Dichiarazione Società o Dichiarazione Persone. Modelli pubblicati nella Sezione "Registro delle Imprese" del sito web camerale www.pz.camcom.it

MODIFICHE NORMATIVE ALLA LEGGE 122/92

Con le modifiche normative introdotte dalla Legge n°224/2012 (entrata in vigore il 05 gennaio 2013) sono state accorpate le sezioni meccanica/motoristica ed elettrauto nella nuova attività di "meccatronica".

Avvio di una impresa

CASO A

L'istante può ottenere l'iscrizione per la meccatronica documentando alternativamente:

1. esperienza lavorativa triennale nel quinquennio precedente all'entrata in vigore della L.224/2012 (gennaio 2013) in qualità di operaio qualificato, associato in partecipazione, socio lavorante, collaboratore familiare iscritto all'INAIL – presso imprese abilitate per **entrambe** le sopresse sezioni, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 19 DPR 445/200 del datore di lavoro (oppure dell'altro socio o del titolare) attestante il concreto svolgimento da parte dell'istante dei lavori inerenti sia la meccanica che l'elettrauto.
2. esperienza lavorativa presso imprese abilitate **soltanto per una** delle sopresse sezioni e **non più attiva**. In tal caso l'istante dovrà produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 19 DPR 445/2000 sottoscritta dal datore di lavoro (oppure dall'altro socio o dal titolare) attestante lo svolgimento da parte dell'impresa e del richiedente di lavori afferenti ai sistemi complessi quali impianti di iniezione elettronica, ABS, ESP, impianti di raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, centraline elettroniche, cambi automatici e sequenziali per almeno tre anni nell'arco del quinquennio precedente all'entrata in vigore della L.224/2012 (gennaio 2013). Tale esperienza deve essere dimostrata attraverso la produzione di un congruo numero di fatture per anno relative ai lavori medesimi in copia conforme all'originale ai sensi degli articoli 19 e 47 DPR 445/2000 emesse dalla ditta presso la quale ha maturato l'esperienza lavorativa⁸.
3. diploma di laurea o titolo di istruzione secondaria superiore (da parte del titolare o socio lavoratore) che, alla luce del piano di studio seguito, sia ritenuto abilitante per meccatronica anche nel caso in cui il titolo, secondo la precedente ripartizione, era ritenuto invece abilitante solo per meccanica o elettrauto.
4. titolo di studio diverso da quello di istruzione secondaria superiore o di un titolo attestante la frequenza ad un corso regionale di formazione i cui piani di studio, siano ritenuti abilitanti per meccatronica accompagnati dalla dimostrazione, di lavori effettuati per almeno un anno nell'arco degli ultimi cinque (secondo le indicazioni riportate nel punto 1)

CASO B

L'istante non può documentare il possesso, al 5/1/2013, di titoli di studio o di esperienza lavorativa abilitante, secondo le modalità indicate ai punti 1), 2), 3), 4) per meccatronica, bensì soltanto per una delle sopresse sezioni. In tale ipotesi, ai sensi dell'ultimo paragrafo della circolare MISE 3659/C dell'11/03/2013, è possibile ottenere l'iscrizione per una sola delle sopresse sezione della meccatronica, ma non oltre al 5/1/2018. In tali casi la CCIAA inserirà, a livello di certificazione, la dicitura: **"impresa abilitata all'attività di**

⁸ Per congruo numero di fatture, gli Uffici Registro Imprese della CCIAA di Potenza richiedono la produzione di almeno 3 fatture all'anno (per tre anni nei cinque anni compresi tra gennaio 2008 a gennaio 2013). Dalle fatture deve emergere chiaramente lo svolgimento di lavori afferenti ai sistemi complessi quali impianti di iniezione elettronica, ABS, ESP, impianti di raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, centraline elettroniche, cambi automatici e sequenziali.

meccanica/motoristica [o di elettrauto] ai sensi e nei termini e limiti previsti dall'art.3, comma 2, della Legge 11 dicembre 2012, n.224". Entro il termine del 5/01/2018 l'istante dovrà frequentare un corso di formazione per meccatronica o, comunque, relativo alle discipline pertinenti alla sezione per la quale non si era abilitati. Tale circostanza andrà specificata nell'istanza, tramite produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 19 DPR 445/2000 con la quale si impegna a regolarizzare la propria posizione di meccatronica entro e non oltre il 5/01/2018, in ossequio alla circolare MSE n°3659/C del 11/03/2013.

Impresa già attiva

Per le imprese già in attività e regolarmente iscritte nel registro imprese o all'albo delle imprese artigiane al 5 gennaio 2013 la legge prevede quanto segue:

- quelle già abilitate sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto sono abilitate di diritto alla nuova attività di "meccatronica";
- quelle già abilitate alla sola attività di meccanica/motoristica possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici (che, per le imprese artigiane, deve coincidere con la persona del titolare della ditta individuale o di un socio lavoratore) debbono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di "elettrauto", mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica);
- quelle già abilitate alla sola attività di elettrauto possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici (che, per le imprese artigiane, deve coincidere con la persona del titolare della ditta individuale o di un socio lavoratore) debbono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di meccanica/motoristica, mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica);
- possono comunque continuare a svolgere l'attività le imprese i cui responsabili tecnici (che, per le imprese artigiane, deve coincidere con la persona del titolare della ditta individuale o di un socio lavoratore) **abbiano compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013**, e ciò sino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia. In tali casi la CCIAA inserirà, a livello di certificazione, la dicitura: **"impresa abilitata all'attività di meccanica/motoristica [o di elettrauto] ai sensi e nei termini e limiti previsti dall'art.3, comma 3, della Legge 11 dicembre 2012, n.224".**

L'impresa otterrà, invece, l'iscrizione per l'intera sezione della meccatronica se presenta apposita istanza documentando alternativamente:

1. di aver svolto un corso regionale di qualificazione per meccatronica o, comunque, relativo alle discipline pertinenti alla sezione per la quale non si era abilitati;
2. di aver svolto, **prima del 5/1/2013**, lavori afferenti ai sistemi complessi quali impianti di iniezione elettronica, ABS, ESP, impianti di raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, centraline elettroniche, cambi automatici e sequenziali per almeno tre anni nell'arco del quinquennio precedente all'entrata in vigore della L.224/2012 (gennaio 2013). Tale circostanza deve essere dimostrata attraverso la produzione di un congruo numero di fatture per anno relative ai lavori medesimi in copia conforme all'originale ai sensi degli articoli 19 e 47 DPR 445/2000⁹;

⁹ Per congruo numero di fatture, gli Uffici Registro Imprese della CCIAA di Potenza richiedono la produzione di almeno 3 fatture all'anno (per tre anni nei cinque anni compresi tra gennaio 2008 a gennaio 2013). Dalle fatture deve emergere chiaramente lo

3. il possesso, da parte del responsabile tecnico (che, per le imprese artigiane, deve coincidere con la persona del titolare della ditta individuale o di un socio lavoratore) di un diploma di laurea o titolo di istruzione secondaria superiore (da parte del titolare o socio lavoratore) che, alla luce del piano di studio seguito, sia ritenuto abilitante per meccatronica anche nel caso in cui il titolo, secondo la precedente ripartizione, era ritenuto invece abilitante solo per meccanica o elettrauto.
4. il possesso, da parte del responsabile tecnico (che, per le imprese artigiane, deve coincidere con la persona del titolare della ditta individuale o di un socio lavoratore) di un titolo di studio diverso da quello di istruzione secondaria superiore o di un titolo attestante la frequenza ad un corso regionale di formazione i cui piani di studio, siano ritenuti abilitanti per meccatronica accompagnati dalla dimostrazione, di lavori effettuati per almeno un anno nell'arco degli ultimi cinque (secondo le indicazioni riportate nel punto 2).

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Requisiti personali/ di onorabilità

I requisiti personali di cui deve essere in possesso il responsabile tecnico (che, per le imprese artigiane, deve coincidere con la persona del titolare della ditta individuale o di un socio lavoratore) sono:

- essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità Europea, in cui sia operante la condizione di reciprocità;
- non aver riportato condanne definitive per reati connessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'art. 1, comma 2, L. 122/92, per i quali è prevista una pena detentiva;
- inoltre, è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del DLGS 159/2011 (codice delle leggi antimafia) nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 del suddetto decreto legislativo; tale dichiarazione viene resa nella dichiarazione Antimafia¹⁰.

Il 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", di cui al decreto legislativo n. 159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 218/2012. Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell'ampliamento dei soggetti o operatori economici da sottoporre alla verifiche antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo 67 del D.Lgs 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei soggetti elencati nell'art. 85 del codice antimafia.

Soggetti elencati nell'art. 85 del codice antimafia

1. imprese individuali: il titolare ed il direttore tecnico, ove previsto.
2. società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche ei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico,

svolgimento di lavori afferenti ai sistemi complessi quali impianti di iniezione elettronica, ABS, ESP, impianti di raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, centraline elettroniche, cambi automatici e sequenziali.

10 *Dichiarazione Società o Dichiarazione Persone. Modelli pubblicati nella Sezione "Registro delle Imprese" del sito web camerale www.pz.camcom.it*

ove previsto.

3. società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto.
4. società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile): il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, il direttore tecnico, ove previsto; il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico; tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma1 lett. B) Dlgs 231/2001); ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.
5. associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c., al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (art. 6, comma1, lett. B) del DLgs 231/2001), e il direttore tecnico, ove previsto.
6. società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 C.C.) i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato, il direttore tecnico, ove previsto
7. società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione di impresa.
8. G.E.I.E.: i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate, e il direttore tecnico, ove previsto.

N.B.

In caso di **sostituzione di amministratore unico, consigliere di amministrazione, socio accomandatario, socio SNC**, al modello S2 per la "variazione/rinnovo cariche" dovrà essere allegato il modello di dichiarazione antimafia per l'autocertificazione del requisito morale dell'antimafia (onorabilità), pena la sospensione di modifica¹¹.

Si sottolinea che se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l'ufficio avvia le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività.

11 Dichiarazione Società o Dichiarazione Persone. Modelli pubblicati nella Sezione "Registro delle Imprese" del sito web camerale www.pz.camcom.it

Requisiti tecnico-professionali (art.7 legge 122/1992)

Il Responsabile Tecnico deve possedere **UNO** dei seguenti requisiti:

A) **TITOLO DI STUDIO (non necessita di esperienza lavorativa)**

- laurea o diploma universitario in materia tecnica, attinente l'attività;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l'attività;
- diploma di qualifica professionale rilasciato dall'I.P.S.I.A

elenco titoli di studio abilitanti

LAUREE QUINQUENNALI E DIPLOMI UNIVERSITARI ¹² (elenco indicativo e non esaustivo)				
	Meccatronica (meccanica- motoristica)	Meccatronica (elettrauto)	Carrozzeria	Gommista
INGEGNERIA MECCANICA ¹³	OK	OK	OK	OK
INGEGNERIA ELETTRICA ¹⁴	No	OK	No	No
INGEGNERIA ELETTRONICA ¹⁵	No	OK	No	No
INGEGNERIA CHIMICA ¹⁶	OK	OK	OK	OK
INGEGNERIA AERONAUTICA ¹⁷	OK	OK	OK	OK
FISICA ¹⁸	OK	OK	OK	OK
CHIMICA INDUSTRIALE ¹⁹	No	No	No	OK
INGEGNERIA CIVILE SEZ. Idraulica ²⁰	No	No	No	No
INGEGNERIA CIVILE SEZ. Edile ²¹	No	No	No	No

N.B. In base al parere CUN del 27/06/1997 (prot. 1703), l'abilitazione alla professione di ingegnere e l'iscrizione all'ordine professionale, conseguibile da coloro che sono in possesso di uno dei diversi diplomi di laurea in ingegneria (compresi quelli considerati non abilitanti), è considerata valida per la funzione di responsabile tecnico nel campo dell'autoriparazione (tutte le sezioni)²²

¹² Il responsabile del procedimento valuta l'eventuale abilitazione di diplomi universitari (o lauree triennali) non indicati nella presente tabella.

¹³ Ingegneria meccanica è equiparata alle lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99 (6/S ingegneria meccanica) e alle lauree magistrali previste dal d.m. 270/04 (LM-33 ingegneria meccanica).

¹⁴ Ingegneria elettrica è equiparata alle lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99 (31/S ingegneria elettrica, 29/S ingegneria dell'automazione) e alle lauree magistrali previste dal d.m. 270/04 (LM-28 ingegneria elettrica, LM-26 ingegneria della sicurezza, LM-25 ingegneria dell'automazione).

¹⁵ Ingegneria elettronica è equiparata alle lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99 (32/S ingegneria elettronica, 29/S ingegneria dell'automazione) e alle lauree magistrali previste dal d.m. 270/04 (LM-29 ingegneria elettronica, LM-25 ingegneria dell'automazione).

¹⁶ Ingegneria chimica è equiparata alle lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99 (27/S ingegneria chimica) e alle lauree magistrali previste dal d.m. 270/04 (LM-22 ingegneria chimica, LM-26 ingegneria della sicurezza).

¹⁷ Ingegneria aeronautica è equiparata alle lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99 (25/S ingegneria aerospaziale e astronautica) e alle lauree magistrali previste dal d.m. 270/04 (LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica).

¹⁸ La laurea in fisica è equiparata alle lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99 (20/S fisica; 50/S modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, 66/S scienze dell'universo) e alle lauree magistrali previste dal d.m. 270/04 (LM-17 fisica, LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, LM-58 scienze dell'universo).

¹⁹ Riferimento al parere CUN del 21.03.2007.

²⁰ Riferimento al parere negativo CUN del 09.05.2007 (prot.762): la laurea in ingegneria civile - sezione idraulica (**vecchio ordinamento**) NON viene ritenuta abilitante per l'esercizio di alcuna delle attività di autoriparazione.

²¹ Riferimento nota del 14.01.2000 n. 2228 rif. 487558: la laurea in ingegneria civile - sezione edile NON viene ritenuta abilitante per l'esercizio di alcuna delle attività di autoriparazione.

²² In tali casi, oltre alla copia del diploma di laurea, alla pratica andrà allegata anche copia di attestazione di iscrizione all'Ordine degli Ingegneri.

DIPLOMI DI ISTRUZIONE TECNICA (elenco indicativo e non esaustivo)				
Istituti Tecnico/Industriali	Meccatronica (meccanica-motoristica)	Meccatronica (elettrauto)	Carrozzeria	Gommista
Meccanica	OK	No	OK	OK
Meccanica di precisione	OK	No	OK	OK
Industria Metalmeccanica	OK	No	OK	OK
Industria Navalmeccanica	OK	No	OK	OK
Termotecnica	OK	No	OK	OK
Costruzioni aeronautiche	OK	No	OK	OK
Elettronica industriale	No	OK	No	No
Elettronica e Telecomunicazioni	No	OK	No	No
Elettrotecnica (compresa elettrotecnica ed automazione)	No	OK	No	No
Perito Industriale sperimentale ARGON	OK	OK	OK	OK
Perito Industriale sperimentale AMBRA	OK	OK	No	No
MATURITA' DI PERITO INDUSTRIALE CAPO-TECNICO CON SPECIALIZZAZIONE IN:				
Meccanica	OK	OK	OK	OK
Metalmeccanica	OK	OK	OK	OK
Navalmeccanica	OK	OK	OK	OK
Meccanica di precisione	OK	OK	OK	OK
Termotecnica	OK	OK	OK	OK
Costruzioni aeronautiche	OK	OK	OK	OK
Elettronica e telecomunicazioni	OK	OK	No	No
Elettrotecnica	OK	OK	No	No
Elettrotecnica ed automazione	OK	OK	No	No
Elettronica industriale	OK	OK	No	No
Istituti Agrari	Meccatronica (meccanica-motoristica)	Meccatronica (elettrauto)	Carrozzeria	Gommista
Perito Agrario	OK	No	No	No

NUOVI DIPLOMI DI MATURITA' (5 anni) – "riforma Gelmini"				
Diplomi di qualifica professionale	Meccatronica (meccanica-motoristica)	Meccatronica (elettrauto)	Carrozzeria	Gommista
Meccanico riparatore di autoveicoli	OK	No	OK	OK
Operatore meccanico	OK	No	OK	OK
Operatore delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	OK	OK	OK	OK
Operatore Termico	OK	No	OK	OK
Operatore elettronico	No	OK	No	No
Operatore elettrico	No	OK	No	No
Diplomi di maturità professionale	Meccatronica (meccanica-motoristica)	Meccatronica (elettrauto)	Carrozzeria	Gommista
Elettricista installatore ed elettromeccanico	No	OK	No	No
Tecnico delle Industrie elettriche ed elettroniche	No	OK	No	No
Tecnico delle industrie meccaniche	OK	OK	OK	OK
Tecnico dei sistemi energetici	OK	No	OK	OK
Tecnico delle industrie chimiche	OK	No	OK	OK
NUOVI DIPLOMI DI MATURITA' (5 anni) – "riforma Gelmini"				
Diplomi	Meccatronica (meccanica-motoristica)	Meccatronica (elettrauto)	Carrozzeria	Gommista
Manutenzione ed assistenza tecnica	OK	OK	OK	OK
Meccanica, meccatronica ed energia	OK	OK	OK	OK
Trasporti e logistica ²³	OK	OK	OK	OK

²³ Sezione mezzi terrestri – sezione aeronautico navale e indirizzo logistica

NUOVI DIPLOMI DI MATURITA' (5 anni) – "riforma Gelmini"				
Diplomi	Meccatronica (meccanica-motoristica)	Meccatronica (elettrauto)	Carrozzeria	Gommista
Elettronica ed elettrotecnica ²⁴	OK	OK	No	No
Chimica, materiali e biotecnologie	No	No	No	OK
NUOVI DIPLOMI DI QUALIFICA (4 anni) e NUOVE QUALIFICHE (3 anni) – "riforma Gelmini" -				
Diplomi	Meccatronica (meccanica-motoristica)	Meccatronica (elettrauto)	Carrozzeria	Gommista
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore ²⁵	OK	OK	OK	OK

NON SONO ABILITANTI E QUINDI NON VALIDI i diplomi di maturità industriale, con specializzazioni in:

- informatica
- materie plastiche
- energia nucleare
- fisica industriale
- edilizia
- telecomunicazioni

B) TITOLO DI STUDIO + ESPERIENZA LAVORATIVA DI 1 ANNO NEGLI ULTIMI 5

- attestato di promozione al IV anno dell'Istituto Tecnico Industriale, con indirizzo attinente l'attività, e un periodo di almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
- corso Regionale teorico-pratico di qualificazione attinente l'attività e un periodo di almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.

L'esperienza lavorativa può essere maturata in una impresa esercente la categoria di attività per la quale si chiede il riconoscimento dei requisiti in qualità di

- titolare lavorante di ditta individuale;
- socio lavorante di società di persone;
- amministratore lavorante di società di capitali;
- associato in partecipazione con apporto di lavoro;
- lavoratore dipendente (operaio qualificato);
- collaboratore familiare lavorante;
- collaboratore coordinato e continuativo/collaboratore a progetto; *(la fattispecie dovrà essere valutata caso per caso per accertare le mansioni effettivamente svolte durante la collaborazione/progetto);*
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale);
- prestatore di lavoro ripartito;

²⁴ Indirizzo elettrotecnica – elettronica - automazioni

²⁵ Indirizzo riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici e indirizzo riparazione di carrozzeria

- prestatore di lavoro somministrato.

L'esperienza lavorativa deve essere maturata in una impresa esercente l'autoriparazione (ed in particolare la specifica categoria per cui si richiede l'abilitazione). Non possono essere prese in considerazione esperienze maturate in imprese di tipo diverso quali, ad esempio, le imprese costruttrici di veicoli o parti di essi.

Non è necessario che l'attività sia stata svolta continuativamente, ma deve essere stata esercitata negli ultimi cinque anni (**si considera valido il quinquennio precedente alla dichiarazione di inizio attività**).

Il titolo di studio può essere stato conseguito anche durante o dopo lo svolgimento dell'attività lavorativa.

N.B. Requisito sostanziale per aver maturato il requisito tecnico è l'effettivo esercizio dell'attività che potrà essere verificato dall'Ufficio del registro delle imprese, anche a campione, presso i competenti istituti assistenziali e previdenziali. In particolare, per titolari di impresa, soci e amministratori di società l'attività lavorativa deve essere validata da iscrizione all'INAIL.

C) ESPERIENZA LAVORATIVA DI ALMENO 3 ANNI NEGLI ULTIMI 5

Aver esercitato l'attività di autoriparazione per almeno tre anni, negli ultimi cinque, presso imprese operanti nel settore in qualità di:

- titolare, amministratore o socio, lavorante iscritto all'INAIL;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'INAIL;
- dipendente operaio qualificato anche a tempo parziale (secondo il criterio di proporzionalità)

L'esperienza lavorativa può essere maturata in una impresa esercente la categoria di attività per la quale si chiede il riconoscimento dei requisiti in qualità di

- titolare lavorante di ditta individuale;
- socio lavorante di società di persone;
- amministratore lavorante di società di capitali;
- associato in partecipazione con apporto di lavoro;
- lavoratore dipendente (operaio qualificato);
- collaboratore familiare lavorante;
- collaboratore coordinato e continuativo/collaboratore a progetto; *(la fattispecie dovrà essere valutata caso per caso per accertare le mansioni effettivamente svolte durante la collaborazione/progetto);*
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale);
- prestatore di lavoro ripartito;
- prestatore di lavoro somministrato.
- titolare di impresa individuale o il socio prestatore d'opera, che dimostri (con presentazione di fatture) di aver svolto professionalmente l'attività, regolarmente iscritta o annotata nel registro delle ditte o all'Albo delle imprese Artigiane, **per almeno un anno prima del 14 dicembre 1994** (data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387)²⁶.

²⁶ Ai sensi dell'art. 6 della Legge 25/96. L'art. 6 della l. 25/96 dispone che "I soggetti che, ancorché non più iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data di entrata in vigore della L. 5 marzo 1990, n. 46, ovvero come titolare o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al DPR 18 aprile 1994, n. 387, dimostrino di aver svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte nell'albo del imprese artigiane di cui all'articolo 5 della l. 8.8.1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con RD 20.9.1934, n.2011, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali."

L'esperienza lavorativa deve essere maturata in una impresa esercente l'autoriparazione (ed in particolare la specifica categoria per cui si richiede l'abilitazione). Non possono essere prese in considerazione esperienze maturate in imprese di tipo diverso quali, ad esempio, le imprese costruttrici di veicoli o parti di essi.

Non è necessario che l'attività sia stata svolta continuativamente, ma deve essere stata esercitata negli ultimi cinque anni (**si considera valido il quinquennio precedente alla dichiarazione di inizio attività**).

N.B. Requisito sostanziale per aver maturato il requisito tecnico è l'effettivo esercizio dell'attività che potrà essere verificato dall'Ufficio del registro delle imprese, anche a campione, presso i competenti istituti assistenziali e previdenziali. In particolare, per titolari di impresa, soci e amministratori di società l'attività lavorativa deve essere validata da iscrizione all'INAIL.

NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO

Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine, **salvo sussista la contiguità delle stesse**²⁷.

Di norma ogni officina deve avere un proprio responsabile tecnico anche se la stessa fa capo alla medesima impresa. Al verificarsi di tale circostanza, può ritenersi possibile che una medesima persona sia preposta nella qualità di responsabile tecnico per due unità locali / officine che risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere la propria funzione.

Tale ipotesi può verificarsi anche nel caso di due officine operanti presso la stessa sede, ma relative ad imprese diverse. **Se in questo caso il soggetto interessato è titolare di un'impresa e amministratore dell'altra (con attività di autoriparazione svolte nella stessa sede) è possibile che tale persona possa essere considerata responsabile tecnico di entrambe le officine**²⁸.

Il responsabile tecnico deve rispettare un "rapporto di immedesimazione" con l'impresa che si individua in una delle seguenti figure:

- titolare
- amministratore
- socio
- institore
- dipendente
- collaboratore familiare

A seguito del parere rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla C.C.I.A.A. di Novara in data 5/02/2016 (parere n. 30383 del 5/02/2016), **non è più possibile nominare Responsabile Tecnico un associato in partecipazione**, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.81 del 15/06/2015.

Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.

Non è altresì consentita la nomina di responsabile tecnico sulla base di un contratto di lavoro a tempo parziale (vedi successiva nota).

N.B. Il ministero (con nota prot. 229051 del 07/11/2012) ha sottolineato che il responsabile tecnico debba svolgere la sua funzione in modo costante e continuativo poiché altrimenti la situazione si configurerebbe come un'evidente violazione delle disposizioni recate dalla legge 122 e dal dpr 558/1999, che richiedono un esercizio continuativo delle sue funzioni. *"Infatti il*

²⁷ Vedi nota MISE (prot. n. 105783 del 5/06/2014) in risposta al **quesito posto dalla CCIAA di Potenza**.

²⁸ Vedi nota MISE (prt.113217 del 9/12/2009) in risposta al quesito posto dalla CCIAA di Asti.

*responsabile tecnico ha il precipuo compito di garantire la sicurezza del parco veicoli circolanti assicurando ai terzi che l'espletamento dell'attività avvenga in conformità di legge". Nella stessa nota si trova una conferma indiretta a tale posizione dalla Circolare del 15 dicembre 1999, n. A33/99/MOT del ministero dei trasporti e della navigazione - dip. trasporti terrestri , in materia di attività di revisione di veicoli, dove, sulla scorta di un parere del CdS, si ribadisce che **la presenza del RT durante lo svolgimento delle operazioni deve essere costante, con ciò risultando esclusa la possibilità di incardinare nell'impresa un unico responsabile tecnico sulla base di un contratto di lavoro dipendente a tempo parziale.***

Per le imprese artigiane il responsabile tecnico deve necessariamente essere o il titolare dell'impresa individuale o un socio lavorante di s.n.c. o di s.r.l. o socio lavorante accomandatario di s.a.s.

Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la cessazione con contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico entro trenta giorni dall'evento presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati di un intercalare P per la cessazione del precedente responsabile tecnico ed uno per comunicare la nomina del nuovo; nonché del modello di designazione del Responsabile Tecnico, modello RT/Autoriparatori²⁹, relativo alla nomina del nuovo responsabile tecnico.

²⁹ Pubblicato nella Sezione "Registro delle Imprese" del sito web camerale www.pz.camcom.it

MODULISTICA E COSTI AMMINISTRATIVI

Tutta la modulistica per l'attività di autoriparazione è disponibile sul sito www.pz.camcom.it nella sezione "Registro Imprese", pagina "Attività di autoriparazione"

- Modello SCIA/Autoriparatori per la segnalazione di inizio attività;
- Modello RT/Autoriparatori per la designazione del Responsabile Tecnico
- Modello "Autodichiarazione Società" o "Autodichiarazione Persone" per la **Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale dell'antimafia**

	Imprese Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica Registro Imprese	I1 / I2 / UL + Int.P	S5 / UL + Int.P	S5 / UL + Int.P
Allegati	SCIA/Autoriparatori [se inizia l'attività]	SCIA/Autoriparatori [se inizia l'attività]	SCIA/Autoriparatori [se inizia l'attività]
	RT/Autoriparatori [se cambia solo il Responsabile Tecnico]	RT/Autoriparatori [se cambia solo il Responsabile Tecnico]	RT/Autoriparatori [se cambia solo il Responsabile Tecnico]
	Int.Antimafia/Autoriparatori [Autodichiarazione Persone]	Int.Antimafia/Autoriparatori [Autodichiarazione Società o Autodichiarazione Persone]	Int.Antimafia/Autoriparatori [Autodichiarazione Società o Autodichiarazione Persone]
Diritti di Segreteria	Misura prevista di 18 € + maggiorazione di 9 €	Misura prevista di 30 € + maggiorazione di 15 €	Misura prevista di 15 € + maggiorazione di 15 €
Imposta di Bollo	€ 17,50 [non dovuta in caso di nomina del Responsabile Tecnico senza SCIA]	NO	NO
Concessione Governativa ³⁰	NO	NO	NO

³⁰ La Tassa di Concessione Governativa (€ 168,00 su C/C 8003) è dovuta soltanto in caso di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.